

AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA

N. 120 del 16/03/2022

Oggetto: Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate anno 2022 - Personale non dirigente.

IL DIRIGENTE dell'AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO:

Del disposto dell'art. 1, co. 236, [Legge n. 208/2015](#): *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della [Legge 7 agosto 2015, n. 124](#), con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

Del disposto dell'art. 1, comma 456, [Legge n. 147/2013](#) : *“All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».*”;

Del disposto dell'art. 23, co. 2, [D.Lgs. n. 75/2017](#): *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236 della [Legge n. 208/2015](#) è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;*

Dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 16 del 06/03/2014 convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014 riguardante le misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del [D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75](#), stabilisce al co. 3 che: *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2022, al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

VISTO il [CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018](#), ed in particolare:

l'art. 67, co. 1 e 3 ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, co. 2 del [CCNL del 22 gennaio 2004](#), relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del [CCNL del 22 gennaio 2004](#). Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del [CCNL del 22 gennaio 2004](#), pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi” ...*

l'art. 67, co. 2, riguardante gli incrementi stabili;

l'art. 67, co. 3, riguardante gli incrementi variabili di anno in anno;

l'art. 67, co. 1, riguardante l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, in base al quale: *“Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del [CCNL del 22 gennaio 2004](#); incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, co. 7, secondo periodo del [CCNL del 14.9.2000](#) e di cui all'art. 6 del [CCNL del 5.10.2001](#); indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del [CCNL del 6.7.1995](#). Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del [D.Lgs. n. 75/2017](#). Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”.*

VISTO l'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 in base al quale la decurtazione applicata nell'anno 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 deve diventare strutturale e permanente, e che le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 64/2017 recitano, nello specifico: *“Il taglio del fondo per la diminuzione del personale in servizio nel 2014 rispetto al 2010 è diventato di fatto permanente, anche se non deve più essere formalmente proposto. Per allungare la durata massima dell'arco temporale entro cui vanno effettuati i recuperi per gli errori nella costituzione del fondo occorre dimostrare che le attività già messe in campo in questa direzione vengono effettivamente realizzate e che l'ente sta dando luogo ad ulteriori misure di riduzione della spesa corrente, in particolare attraverso la razionalizzazione delle società controllate.*

Con riferimento al vincolo del consolidamento nel fondo 2015 dei tagli operati nel 2014 per la diminuzione del personale la deliberazione ci dice che *“l'obbligo di ridurre il fondo per la contrattazione integrativa in misura pari ai risparmi conseguiti nel quadriennio 2011-2014 (di vigenza della prima formulazione del più volte citato art. 9, comma 2-bis) non è più operante dal 2016 (anno in cui, con l'introduzione dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, la norma di finanza pubblica in materia è mutata), né riprodotto dal 2017 (in cui è stata abrogata anche la norma precedente, sostituita con altra, anche se simile). Tuttavia, i soli effetti della ridetta decurtazione continuano ad operare, costituendo uno degli elementi numerici in base ai quali è stato costituito, concretamente, il fondo per la contrattazione integrativa del 2015, che ha operato come tetto di riferimento per il successivo anno 2016, e, di conseguenza, per il corrente anno 2017”.*

Nella deliberazione si legge inoltre che *“al fine del legittimo ricorso alla facoltà di proroga quinquennale, le regioni e gli enti locali nella prescritta annuale relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, da allegare al rendiconto consuntivo, devono dimostrare, in primo luogo, il conseguimento degli obiettivi periodici di recupero delle risorse finanziarie affluite in eccesso, in anni precedenti, ai fondi per la contrattazione integrativa, nonché (requisito richiesto solo in caso di proroga dei piani) la realizzazione di ulteriori riduzioni di spesa in altri aggregati (afferenti, in particolare, a processi di soppressione e fusione di società e di altri enti strumentali)”.*

RICHIAMATO

- Che con la **Delibera n. 28 del 28/07/2021 del CdA**, è stata confermata la delegazione di parte pubblica e sono stati impartiti gli indirizzi per la predisposizione del fondo per le risorse decentrate del personale del comparto e del personale dirigente e che non è stato disposto nessun ulteriore atto a modifica dello stesso;
- Che con la **Delibera n. 28 del 28/07/2021 del CdA**, al punto “B. Costituzione dei Fondi”, è stato dato mandato al Dirigente del personale di **verificare la corretta costituzione dei fondi risorse decentrate e di applicare tutte le decurtazioni previste per legge**;
- Che la costituzione del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2020 e 2021 è stata oggetto di numerose verifiche ed approfondimenti sulla corretta applicazione dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa a seguito delle quali è emerso nel corso del 2020 il mancato rispetto dell’art. 1, comma 456, Legge n. 147/2013 e che quest’anno si è verificato il mancato rispetto per le annualità per le annualità 2017, 2018 e 2019, per un importo da recuperare pari a un totale di euro 302.603,01, (ottenuto considerando il parziale recupero di euro 812,06 effettuato a valere sul fondo 2020);
- Che, considerato che la verifica costituisce attività autonoma dell’ente disposta in via unilaterale con il monitoraggio del collegio straordinario dei sindaci, per quanto emerso al precedente punto è stata sottoposta una relazione dettagliata della verifica di cui sopra al collegio straordinario dei sindaci, che si è espresso con una formale attestazione nel verbale n. 13 del 02/09/2021, acquisito dagli uffici con prot. n. 8394 del 03/09/2021;
- Che l’art. 4 della legge n. 68 del 02/05/2014 e la nota in merito alle modalità attuative redatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12/08/2014, vistata dalla Corte dei Conti il 05/09/2014, stabilisce che “gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione decentrata sono obbligati a recuperare integralmente le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”;
- Che l’Ente deve procedere al recupero della somma sopra riportata pari a € 302.603,00 con quote annuali pari a € 75.650,75 per numero 4 annualità a valere sui fondi 2021, 2022, 2023 e 2024 fino al soddisfacimento dell’importo totale;
- Che con Determina dirigenziale n. 496 del 10/09/2021 è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2021 relativo al personale non dirigenziale disponendo il recupero della prima quota annuale pari a € 75.650,75 sul totale di € 302.603,00;

CONSIDERATO pertanto che l’Ente deve procedere al recupero della seconda quota annuale pari a € 75.650,75 a valere sul Fondo 2022;

EVIDENZIATO che il fondo deve essere integrato con le risorse connesse all’applicazione dell’art. 29, co. 2 del [CCNL 22 gennaio 2004](#), come interpretato mediante l’adozione della dichiarazione congiunta n. 14, in materia di incremento delle risorse decentrate, con attrazione dalla risorse di bilancio a seguito del riallineamento del fondo di alimentazione delle progressioni orizzontali (differenziale tra nuovo tabellare iniziale e nuovo tabellare di sviluppo, a regime ricavabile dalla tabella A, allegata al predetto CCNL moltiplicato per tredici mensilità) per le singole posizioni di sviluppo economico, nell’ambito di ciascuna categoria, in cui trovasi inquadrato il personale al 1° gennaio 2003. Tale principio di riallineamento retributivo, peraltro, appare finalizzato a scongiurare ogni fenomeno di decremento del potenziale utilizzativo del fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali, a seguito degli interventi incrementali sui tabellari (iniziali e di sviluppo) determinati dai rinnovi contrattuali;

RECEPITI:

- La Dichiarazione congiunta n. 14 del [CCNL 22 gennaio 2004](#);
- La Dichiarazione congiunta n. 4 del [CCNL 9 maggio 2006](#);
- La dichiarazione congiunta n. 1 al [CCNL 2009](#);
- La dichiarazione congiunta n. 5 del [CCNL 2018](#);

PRESO ATTO che il fondo è stato integrato con le risorse connesse all’applicazione delle dichiarazioni congiunte di cui sopra relativamente al riallineamento delle P.E.O.;

PRESO ATTO che il fondo di parte variabile è alimentato unicamente dalle somme non utilizzate di parte stabile dell’anno precedente;

CONSIDERATO che al fondo anno 2022, in applicazione della normativa vigente, è applicata una decurtazione permanente di euro 134.791,15 così come disposto dall’art. 1, comma 456, L.147/2013;

CONSIDERATO che il fondo anno 2022 non può superare il fondo 2016 (il contratto [CCNL 2018](#) ha cristallizzato le risorse stabili all'anno 2017 che, però, avevano come limite complessivo il 2016), calcolato in analogo modo;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2022, per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione mensile delle competenze del salario accessorio;

PRESO ATTO che il fondo 2022 risulta costituito dalle voci così come indicate e quantificate nel prospetto allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento:

PRESO ATTO del disposto dell'art. 40 del [D.Lgs. n. 165/2001](#) in merito alla contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale;

VISTA la [Circolare RGS n. 16/2012](#) - "Somme non utilizzate Fondo anno precedente" statuisce che: "L'art. 17, co. 5 del [Ccnl 98-01](#) prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell'ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell'anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come:

Le economie su nuovi servizi non realizzati;

I risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71, [Legge 133/2008](#);

I risparmi per progressioni orizzontali giuridiche;

Altri disposti dell'art. 9 [D.L. 78/2010](#), convertito nella [Legge 122/2010](#).

Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell'art. 9, co. 2-bis [Legge 122/2010](#).";

PRESO ATTO che l'Aran (pareri ARAN: [RAL1830](#) e [RAL1826](#)) ha precisato che il disposto dell'art. 17, co. 5 del [CCNL 1° aprile 1999](#) è applicabile solo per le risorse che provengono dalla parte stabile del fondo e che le "economie" in parte variabile (soprattutto per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 15, co. 2 e 5 del [CCNL 1° aprile 1999](#)) diventano economie di bilancio e non possono incrementare il fondo per l'anno successivo;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 11/06/2019 con la quale è stato preso atto dell'approvazione del Contratto Decentrato dei dipendenti per il triennio 2019-2021 corredato dalla relazione tecnico-finanziaria e dal parere favorevole del revisore dei conti, sottoscritto dalle parti il 12/03/2019, e ss.mm.ii, ed in particolar modo l'art. 2 comma 7 ove viene disposto che lo stesso CCDI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo;

PRESO ATTO che il fondo 2022 risulta costituito dalle voci sotto indicate, come da prospetto allegato, mentre il lavoro straordinario, che non fa parte di tali voci, è stato calcolato nel seguente modo:

LAVORO STRAORDINARIO: Somma calcolata con riferimento all'anno 1993, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b, D.P.R. 333/1990 , ridotta dal 1° gennaio 1995 di una percentuale pari al 15% e dal 1° gennaio 2000 del 3%;	12.000,00
--	------------------

VERIFICATO che le risorse non spese nell'anno 2021 e provenienti dalla parte stabile del fondo risorse anno 2021 che incrementano la parte variabile nel fondo 2022 risultano essere:

Risparmi lavoro straordinario € 10.718,59

Risparmi provenienti da destinazione storica & vincolata € 1.940,54

Risparmi provenienti da destinazione vincolata per espletamento servizi € 814,56

Risorse non ancora definibili:

Risparmi Performance 2021 € ____

e che tali economie rappresentano risorse escluse dal tetto del salario accessorio (chiarimento parere RGS n. 257831 del 18/12/2018)

PRESO ATTO che l'indennità di comparto 2002, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) del [CCNL 22 gennaio 2004](#) è finanziata con oneri a carico del bilancio;

PRESO ATTO che il fondo deve essere integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 29, comma 2, del [CCNL 22 gennaio 2004](#), come interpretato mediante l'adozione della Dichiarazione Congiunta n. 14, parere

ARAN [RAL1725](#), e delle successive Dichiarazione congiunta n. 4 del [CCNL 9 maggio 2006](#), Dichiarazione Congiunta n. 1 al [CCNL 2009](#) e Dichiarazione congiunta n. 5 del [CCNL 2018](#)

CONSIDERATO quanto disposto dal dettato dell'art. 67 del [CCNL 21 maggio 2018](#):

PRESO ATTO che è stato calcolato l'importo di cui all'art. 67, co. 2, lett. a) e lett. b);

PRESO ATTO che la somma relativa alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. deve essere detratta dal fondo;

VISTA la costituzione del fondo 2022, come da prospetto allegato A, e ritenuta la medesima meritevole di approvazione dando atto che l'allegato A è comprensivo dei seguenti sub allegati:

<i>ALLEGATO A</i>	<i>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022</i>
ALLEGATO A	SUB 1: "Parte 1 – PARTE STABILE"
	SUB 2: "Parte 2 – PARTE VARIABILE"
	SUB 3: "Parte 3 – DATI DI RIEPILOGO"
	SUB 4: "Allegato: TAB. R.I.A."
	SUB 5: "Allegato: Rideterminazioni P.E.O. a seguito di incrementi stipendiali"
	SUB 6: "Allegato: ART.67, C.2, LETT. a, CCNL 2016-18"
	SUB 7: "Allegato: ART.67, C.2, LETT. b, CCNL 2016-18"
	SUB 8: "Allegato: ART.4, LEGGE n. 68 del 02/05/2014"

CONSIDERATO che costituiscono parte integrante alla presente i seguenti atti:

ALLEGATO Prot. N. 2827 del 15/03/2022	Verbale n. 7 del 15/03/2022 con parere favorevole da parte del Collegio Straordinario dei Sindaci. Ipotesi di Relazione Tecnico-Finanziaria al Fondo per le Risorse Decentrate anno 2022 – Personale non dirigente (art. 40, c. 3, D.Lgs. 165/2001)
--	--

VISTO il [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" come modificato dal [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del [D.Lgs. 118/2011](#)";

VISTI:

- La Delibera del CdA n. 10 del [02/02/2022](#) con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi [2022/2023/2024](#), cui è allegato il piano delle attività dove sono stati inseriti gli obiettivi strategici dell'ente per l'anno [2022](#);
- Il DDG n. 346 del [17/02/2022](#), trasmesso con la nota prot. 8527 del [18/02/2022](#) da parte della Regione siciliana, acquisita presso i nostri uffici con prot. n. 1821 in pari data, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 3 – Vigilanza Enti, approva il Bilancio di Previsione [2022/2024](#) di questo Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione commissariale n. 25 del 06/07/2016;

PRESO ATTO che il fondo 2022 è destinato agli istituti previsti contrattualmente, previa intesa dei responsabili, dando atto che il medesimo potrà subire nel corso dell'anno eventuali variazioni fra i vari istituti, sempre all'interno della somma globale individuata;

PRESO ATTO che le somme del fondo così come costituite trovano copertura nel macroaggregato 01 del Bilancio di Previsione – esercizio [2022](#);

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Dirigente di Area Finanziaria-Amministrativa è reso il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile e si attesta la copertura finanziaria;

PRESO ATTO che la proposta di costituzione del Fondo del personale non dirigente per l'anno [2022](#), corredata della relazione tecnico-finanziaria per la costituzione e l'ipotesi di ripartizione, è stata sottoposta al collegio

straordinario dei sindaci, che verificata la relazione trasmessa hanno espresso parere favorevole con verbale n. 7 del 15/03/2022, parere che, acquisito al prot. n. 2827 in pari data, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;

PRESO ATTO che, acquisito il parere del Collegio Straordinario, l'iter procedimentale si è concluso e che pertanto si può procedere alla definitiva approvazione della costituzione del fondo per l'anno 2022;

D E T E R M I N A

1. **DI RIPORTARE** in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI PREDERE ATTO** che il presente atto è conforme alle direttive di cui alla deliberazione del CdA n. 28/2021 che si intende richiamata per gli aspetti di competenza del presente provvedimento;
3. **DI PROCEDERE** al recupero della somma sopra riportata pari a € 302.603,00 con quote annuali pari a € 75.650,75 per numero 4 annualità a valere sui fondi 2021, 2022, 2023 e 2024 fino al soddisfacimento dell'importo totale, e pertanto a valere sul fondo 2022 la quota annuale recuperata è la **seconda** di quattro;
4. **DI APPROVARE** la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022 del personale non dirigente, per euro **368.779,95**, come risulta dall'allegato "A" composto da n. 8 sub allegati:

<i>ALLEGATO A</i>	<i>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022</i>
ALLEGATO A	SUB 1: "Parte 1 – PARTE STABILE"
	SUB 2: "Parte 2 – PARTE VARIABILE"
	SUB 3: "Parte 3 – DATI DI RIEPILOGO"
	SUB 4: "Allegato: TAB. R.I.A."
	SUB 5: "Allegato: Rideterminazioni P.E.O. a seguito di incrementi stipendiali"
	SUB 6: "Allegato: ART.67, C.2, LETT. a, CCNL 2016-18"
	SUB 7: "Allegato: ART.67, C.2, LETT. b, CCNL 2016-18"
	SUB 8: "Allegato: ART.4, LEGGE n. 68 del 02/05/2014"

5. **DI APPROVARE** contestualmente la costituzione del fondo per il lavoro straordinario anno 2022 del personale non dirigente, per un importo di € 12.000,00;
6. **DI PRENDERE ATTO** che il fondo come sopra costituito rispetta i vincoli previsti per legge e che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e che le somme trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 2022 al titolo I macroaggregato 01, approvato con deliberazione del CdA n. 10 del 02/02/2022;
7. **DI ALLEGARE** al presente atto i documenti sotto riportati che ne fanno dunque parte integrante:

ALLEGATO Prot. N. 2827 del 15/03/2022	Verbale n. 7 del 15/03/2022 con parere favorevole da parte del Collegio Straordinario dei Sindaci. Ipotesi di Relazione Tecnico-Finanziaria al Fondo per le Risorse Decentrate anno 2022 – Personale non dirigente (art. 40, c. 3, D.Lgs. 165/2001)
--	--

8. **DI DISPORRE** la trasmissione informatica della presente determinazione (attraverso il flusso documentale del software di gestione delle determinazioni), con il visto del responsabile del servizio finanziario, all'ufficio che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente;
9. **DI PRENDERE ATTO** che il fondo così come costituito, nel corso dell'esercizio 2022 potrà subire variazioni comportate, tra l'altro, dall'applicazione delle economie derivanti dalla liquidazione delle performance 2021, e che sarà dunque necessario procedere con successivo atto formale che tenga conto delle variazioni intervenute;
10. **DI DISPORRE** che la presente determinazione venga trasmessa:
 - Alle OO.SS.;
 - All'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità servizio 3 vigilanza enti;

- Al Presidente del CdA;
- Al Collegio Straordinario dei Sindaci.

L'Istruttore

f.to d.ssa Debora Garozzo

AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA

II DIRIGENTE

f.to dott. Calogero Centonze



Determinazione dirigenziale

AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate anno 2022 - Personale non dirigente.

Parere di regolarità tecnica

Sulla determinazione in oggetto si esprime parere di regolarità tecnica favorevole .

Il Dirigente
f.to Dott. Calogero Centonze



Determinazione dirigenziale

AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate anno 2022 - Personale non dirigente.

Parere di regolarità contabile

Sulla determinazione in oggetto il sottoscritto ai sensi del DLG n .118/2011 s.m.i esprime parere favorevole di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria Amministrativa
f.to Dott. Calogero Centonze